

La ritenuta di acconto sulle imprese risparmia i contribuenti affidabili

Legge di Bilancio

Niente prelievo alle realtà in concordato preventivo o in cooperative compliance

Alessandro Albano

Nuovo obbligo per le imprese, consistente nell'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sulle fatture emesse nei rapporti tra imprese a partire dal 1° gennaio 2028, pari allo 0,5%, ritenuta poi elevata dal 1° gennaio 2029 all'1% (commi da 112 a 115 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, la 199/2025 modificano l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del Dpr 600/73).

La ritenuta in acconto incide sui flussi finanziari intercorrenti tra imprese, relativi ai «corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti», con ciò consentendone la immediata tracciabilità e – pertanto – contribuendo negli auspici del legislatore a ridurre l'area di evasione di ricavi e – conseguentemente – volume di affari Iva.

Si tratta, pertanto, di una misura introdotta nell'ambito delle disposizioni di contrasto all'evasione, da cui l'Erario si attende un incasso di oltre 1,4 miliardi, e che prevede, in sostanza, l'introduzione di un ulteriore adempimento nell'ambito delle operazioni commerciali tra imprese.

La misura è da ascrivere direttamente all'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale (riforma 1.12 del Pnrr) e – nell'ottica di valoriz-

zazione della compliance fiscale e coerentemente con le disposizioni già introdotte in materia dal legislatore – viene disapplicata per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 130, avendone i requisiti, al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Si tratta di un assetto coerente con l'approccio del legislatore, perseguito nell'attuazione della legge delega fiscale 111/2023, di inserire misure per migliorare e potenziare le attività di analisi del rischio fiscale nei confronti delle imprese, il che porta – conseguentemente – a considerare più “affidabili” i contribuenti che abbiano optato volontariamente per uno dei due regimi opzionali - in base ai rispettivi requisiti dimensionali - di cooperazione “rafforzata” tra contribuente e amministrazione finanziaria (ovvero di attuazione del tributo secondo il modello partecipativo – collaborativo).

Le disposizioni introducono un obbligo destinato certamente a incrementare gli adempimenti a carico degli operatori economici e ad aggravare le esigenze finanziarie, in particolare per le realtà meno strutturate.

In linea con l'assetto complessivo della normativa in materia di compliance fiscale, peraltro, il legislatore potrebbe prevedere, compatibilmente con le esigenze (e le disponibilità) di gettito, che il beneficio della disapplicazione possa estendersi ai soggetti Isa con punteggio elevato (superiore a 9, ad esempio) e – dal lato dei contribuenti di volumi maggiori – a coloro che aderiscono al regime opzionale di cui all'articolo 7-bis, decreto legislativo 128/2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

